

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE DEL VENETO

STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE DEL VENETO

testo definitivo approvato dall'Assemblea Regionale Straordinaria dei Delegati il 5 novembre 2005, ratificato con modifiche dal Comitato centrale di indirizzo e controllo (CC) nella seduta del 4 febbraio 2006, approvato definitivamente dall'Assemblea Regionale Straordinaria dei Delegati il 25 marzo 2006, confermato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo (CC) nella seduta del 17 giugno 2006.

Art. 1 – Costituzione, durata e finalità

1. Premesso che il Club alpino italiano, fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, e ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club alpino italiano, i soci e le sezioni appartenenti alla Regione del Veneto costituiscono il Raggruppamento Regionale Veneto del Club alpino italiano, libera associazione che assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto (CAI Veneto)

2. L'associazione ha durata illimitata, nei limiti previsti dallo Statuto del Club alpino italiano, e non ha scopo di lucro.

3. Il GR, nel quadro dei principi istituzionali del Club Alpino Italiano, che riconosce e fa propri, ed in costante conformità allo Statuto e al Regolamento generale del Club alpino italiano, ai programmi di indirizzo adottati dall'Assemblea dei Delegati ed alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano, ha lo scopo di:

- a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
- b) rapportarsi con l'Ente Regione principalmente nei settori nei quali esso ha potere legislativo;
- c) rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non, operanti su un territorio comune a più sezioni;
- d) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
- e) indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
- f) contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali;
- g) fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- h) promuovere iniziative volte alla valorizzazione di strutture, presenti sul territorio, per lo svolgimento di attività didattiche, culturali, di utilità sociale e di salvaguardia ambientale;
- i) promuovere il collegamento con gli altri GR anche di diverse aree interregionali e con altri organismi alpini sia italiani che di altri paesi.

Al fine di poter rappresentare il Club alpino italiano e unitariamente i soci e le sezioni del GR presso gli organi della Regione e degli altri Enti operanti su un territorio comune a più sezioni, l'associazione acquisisce personalità giuridica mediante costituzione per atto pubblico.

Art. 2 – Stemma e distintivi

1. Il GR adotta lo stemma e i distintivi del Club Alpino Italiano, rispettando, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, i modelli ufficialmente depositati, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 3 – Sede del GR

1. La sede legale del GR è stabilita a tutti gli effetti presso la sede sociale della Sezione di Venezia del Club alpino italiano.

2. La sede operativa può essere stabilita presso la Sezione del Club alpino italiano a cui appartiene il Presidente regionale o in altro luogo, secondo criteri di funzionalità

3. Il cambiamento dell'ubicazione della sede operativa del GR, deliberato dal CDR, non comporterà variazione alcuna al presente statuto.

Art. 4– Organi del GR

1. Sono organi del GR:

- a) l'assemblea regionale dei delegati;
- b) il comitato direttivo regionale;
- c) il presidente regionale;
- d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
- e) il collegio regionale dei probiviri, anche se costituito a livello interregionale.

Art. 5 – Assemblea regionale dei delegati

1. La ARD, che è l'organo sovrano del GR, ha funzioni di indirizzo e controllo nell'ambito del GR stesso ed è composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club alpino italiano e dalle norme di funzionamento della AD ove applicabili, con le seguenti modalità:

- a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
- b) delibera sugli argomenti da inserire da parte del CDR nell'ordine del giorno, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;
- c) devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

3. La ARD ordinaria deve essere convocata due volte all'anno, entro i termini perentori del 15 aprile e del 30 novembre.

4. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario. Devono essere convocate nel termine di sessanta giorni quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del Collegio regionale dei revisori dei conti, oppure da almeno il 30% dei delegati assegnati al GR. L'assemblea straordinaria adotta e modifica lo Statuto del GR.

5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
- b) elegge il presidente, i componenti del CDR, dei collegi regionali dei revisori dei conti e dei probiviri e del Comitato elettorale regionale;
- d) designa i candidati alle cariche elettive negli organi centrali del Club alpino italiano – esclusa l'AD – e nel CE; elegge i componenti del CC assegnati all'area interregionale;
- e) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
- f) elegge i componenti degli organi tecnici regionali operativi;
- g) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa da destinarsi al GR per il suo funzionamento;
- h) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio e preventivo del GR;
- i) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR confinanti;
- j) favorisce la creazione dei coordinamenti territoriali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;
- k) approva lo statuto del GR e i suoi regolamenti di attuazione.

6. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che elettivo, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato anche da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto.

7. La ARD è validamente costituita quando il numero complessivo dei delegati presenti di persona o per delega, registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, supera il 30% del totale dei delegati assegnati al GR indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del GR.

8. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.

9. Le deliberazioni sono adottate, se approvate, per scrutinio segreto o per alzata di mano, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente Statuto. Qualora le votazioni siano relative a persone, si procede esclusivamente per scrutinio segreto.

10. Il presidente regionale e gli altri componenti del CDR partecipano di diritto alle sedute della ARD; possono prendervi la parola ma senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione.

Art. 6 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 7 – Comitato direttivo regionale

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione: **Club Alpino Italiano – Comitato direttivo regionale veneto**.

2. Il CDR è composto dal presidente regionale e da nove componenti che vengono rinnovati per un terzo ogni anno. In caso di elezione o rinnovo totale del CDR, i tre componenti che hanno riportato il maggior numero di voti durano in carica tre anni, i secondi tre durano in carica due anni e gli ultimi tre durano in carica un anno. In caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta al Sodalizio. Se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto del Club alpino italiano, dopo il periodo di seconda elezione.

3. Il CDR elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, questi ultimi due anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 8 – Rappresentanza e compiti del CDR

1. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le sezioni e i soci del GR presso terzi ed in particolare presso gli organi della Regione e degli altri enti operanti su un territorio comune a più sezioni; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti per conto delle sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgano le sezioni del GR se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate; tutela gli interessi, singoli o collettivi del Club Alpino Italiano, delle sezioni e dei soci del GR; può assumere impegni che coinvolgano il Club alpino italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.

2. Al CDR spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del GR.

In particolare il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
- b) collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nel territorio del Veneto;
- c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano;
- d) pone in atto iniziative per divulgare la consapevole fruizione del patrimonio ambientale, alpinistico, culturale della montagna veneta;
- e) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
- f) redige lo Statuto del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
- g) pone in atto le deliberazioni della ARD;
- h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla direzione;
- i) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;
- j) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano;
- k) coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- l) favorisce la costituzione dei coordinamenti territoriali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali; ne indirizza e segue l'attività, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
- m) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e delle strutture operative, ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
- n) costituisce gli organi tecnici regionali consultivi e ne elegge i componenti, e le strutture operative;
- o) propone i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
- p) predispone il regolamento di attuazione del presente Statuto.
- q) predispone e approva norme comuni per le modalità di costituzione e di funzionamento di alcune strutture regionali (coordinamenti territoriali di sezioni, organi tecnici, ecc.);
- r) persegue la collaborazione con strutture e sezioni particolari del Club Alpino Italiano: C.N.S.A.S., A.G.A.I., C.A.A.I., ecc.;

provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

3. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.

4. Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti centrale appartenenti alle sezioni della propria area interregionale. Essi possono intervenire sugli argomenti in discussione ma senza diritto di voto.

5. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare la seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.

6. Per la validità delle riunioni del CDR è necessaria la presenza, per tutta la loro durata, della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate per scrutinio segreto o per alzata di mano e si intendono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti al momento del voto; a parità di voto, prevale quello di chi presiede. Qualora le votazioni siano relative a persone, si procede esclusivamente per scrutinio segreto. Il segretario e il tesoriere che non siano componenti eletti del CDR, non hanno diritto al voto.

Art. 9 – Presidente regionale

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute della ARD;
- b) convoca e presiede le sedute del CDR e del Comitato di presidenza;

- c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR.
 - g) rende pubblico il bilancio mediante il suo invio alle sezioni insieme con la convocazione dell'Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento il PR è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club alpino italiano.

Art. 10 – Collegio regionale dei revisori dei conti

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti che al loro interno designano il presidente del collegio.
2. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Art. 11 – Collegio regionale dei probiviri

1. Il collegio regionale dei probiviri, costituito su base interregionale, è composto da tre componenti effettivi, che al loro interno designano il presidente del collegio, e due supplenti. Un componente supplente e almeno un componente effettivo saranno soci veneti, ma comunque tutti facenti parte di sezioni diverse.
2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.
3. I probiviri supplenti vengono chiamati a sostituire, su base regionale, il probiviro effettivo nel momento in cui lo stesso debba astenersi dalla trattazione della vicenda portata alla cognizione del Collegio oppure venga ricusato da una delle parti.

Art. 12 – Organi tecnici regionali consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi operano sulla base di un incarico fiduciario del CDR, che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato, allo scopo di effettuare studi, ricerche o fornire supporto tecnico al CDR in particolari materie. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 13 – Organi tecnici regionali operativi

1. Gli organi tecnici operativi, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di sei ad un massimo di nove componenti e sono retti ciascuno da un proprio ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CDR.
2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Gli OTP operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTC.
3. I componenti degli organi tecnici operativi sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche a seguito delle indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.

Art. 14 – Strutture regionali operative

1. Le strutture regionali operative operano sulla base di un incarico fiduciario del CDR, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. L'incarico può essere limitato nel tempo e può essere revocato.

Art. 15 - Coordinamenti territoriali di sezioni

1. I soci e le sezioni appartenenti ad un'area territoriale omogenea possono liberamente costituirsi in coordinamenti territoriali.
2. Ciascun coordinamento territoriale può costituirsi in associazione delle sezioni territoriali, dotata di propria autonomia, alla quale le sezioni conferiscono la rappresentanza unitaria delle stesse nei confronti degli enti operanti nel corrispondente territorio e affidano il compito di coordinare le proprie attività per la realizzazione dei fini istituzionali comuni.
3. Il PR invita i presidenti dei coordinamenti territoriali alle riunioni del CDR., senza diritto di voto, ove vengano trattati argomenti di particolare interesse per i coordinamenti medesimi.

Art. 16 – Strutture particolari

1. Il GR conserva come proprio organo ufficiale di informazione la Rassegna “Le Alpi Venete”, retta da un proprio autonomo statuto.
2. Il GR si avvale dell'opera della Fondazione Antonio Berti e della Fondazione Giovanni Angelini, rette da propri statuti, per attuare i compiti ad esse attribuiti dai medesimi.

Art. 17 – Divieti e obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.
2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino italiano:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
 - b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della ARD;
 - e) usa lo stemma del Club alpino italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club alpino italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
 - f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 18 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR.

Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

- a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.

3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 19 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Art. 20 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club alpino italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 21 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso.

Art. 22 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo da comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 23– Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 24 – Patrimonio e scioglimento del GR

1. Il patrimonio del GR è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) qualsiasi altra somma che venga erogata da parte di chiunque a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari, a titolo di liberalità – inter vivos o mortis causa – o per il conseguimento di legati.

2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

3 Il GR può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club alpino italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC

e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club alpino italiano.

Art. 25 – Anno sociale

1. L'anno sociale decorre dal 1 (uno) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Entrata in vigore del presente Statuto

1. La decorrenza e l'efficacia delle norme contenute nel presente Statuto, approvato dall'ARD, hanno inizio col primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte del CC.

2. Il CDR porterà in approvazione della ARD le eventuali modifiche indicate dal CC in sede di approvazione.

3. Il CDR è delegato a riprodurre il testo definitivo del presente Statuto nelle forme dell'atto pubblico, che deve intendersi fin d'ora integralmente approvato in ogni sua parte dall'ARD quale unico documento ufficiale costitutivo del Raggruppamento regionale denominato Club Alpino Italiano – Regione del Veneto.

Art. 27 – Adozione e modifiche allo statuto del GR

1. Le modifiche al presente statuto sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD indetta per la loro approvazione; la ARD, indetta per l'adozione o la modifica del presente statuto, è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le delibere sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto.

2. L'adeguamento del presente statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 28 – Norme transitorie e finali

1. Il CDR veneto subentra formalmente alla Delegazione Regionale Veneta così come riconosciuta nelle funzioni e nella rappresentatività dalla Regione del Veneto nei suoi atti legislativi e da altri enti.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano, nonché alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

N.B. - Abbreviazioni usate nel presente statuto:

AD Assemblea dei Delegati

ARD Assemblea Regionale dei Delegati

CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)

CDC Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)

CDR Comitato Direttivo Regionale

CE Comitato Elettorale

GR Raggruppamento Regionale

OTC Organi Tecnici Centrali

OTP Organi Tecnici Periferici

PG Presidente Generale

PR Presidente Regionale